

prile 1951 stipulato tra l'I. N. I. A. e le organizzazioni dei lavoratori per regolare tutti i dipendenti del settore assicurativo.

L'accordo sopra citato fissava le nuove tabelle stipendiali in ragione d'anno diviso in sedici mensilità e calcolate sulla intera retribuzione del personale al 1938 (compresa, quindi, la "mensilità utili minima") moltiplicata per un coefficiente mediamente non lontano dal 49,50 volte, cui si ritenne misurare lo svilimento della moneta.

In sede di applicazione dell'accordo l'I. N. I. A. continuò ad adottare il sistema fino allora seguito, considerando la "doppia mensilità di giugno" come "minimo garantito di utili" per l'esercizio precedente; anche negli anni successivi fu applicato lo stesso metodo, liquidandosi quindi agli impiegati che lasciavano il servizio la "mensilità utili" nel giugno dell'anno successivo a quello della cessazione.

Tale procedimento ha, qualche tempo fa, determinato da parte del personale, una richiesta che, dapprima avanzata in via aziendale, venne poi portata sul piano sindacale ed ebbe vari ed imprecisi sviluppi.

Il personale, infatti, partendo dal presupposto che le "mensilità aggiuntive" fossero null'altro che una parte della retribuzione, si fece a richiedere la liqui